

N. R.G. 79007/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Lilia Papoff, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di I grado iscritta al n. 79007 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, trattenuta in decisione all'udienza del 20.7.2017 e vertente

T R A

COMUNE DI FERNO (C.F. e P.IVA 00237790126); COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE (C.F. e P.IVA 01126920014); COMUNE DI SAMARATE (C.F. e P.IVA 00504690124); COMUNE DI SEGRATE (C.F. 83503670156 e P.IVA 01703890150); COMUNE DI ORIO AL SERIO (C.F. 80038190163 e P.IVA 00723880167); COMUNE DI SOMMA LOMBARDO (C.F. e P.IVA 00280840125); COMUNE DI CARDANO AL CAMPO (C.F. e P.IVA 00221730120); COMUNE DI VIZZOLA TICINO (C.F. e P.IVA 00564460129); COMUNE DI CASORATE SEMPIONE (C.F. e P.IVA 00341710127); COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO (C.F. 83002830012 e P.IVA 04557800010); COMUNE DI CASELLE TORINESE (C.F. e P.IVA 01614790010); COMUNE DI LONATE POZZOLO (C.F. e P.IVA 00392890125); COMUNE DI SOMMACAMPAGNA (C.F. e P.IVA 00259810232); COMUNE DI ELMAS (C.F. 92027670923 e P.IVA 02379700921); COMUNE DI FIUMICINO (C.F. 97086740582 e P.IVA 02305601003); COMUNE DI CINISI (C.F. 80017500820 e P.IVA 02438370823); COMUNE DI QUINTO DI TREVISO (C.F. 80008290266 e P.IVA 01253020265); COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO (C.F. 80101570150 e P.IVA 05802370154); il COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA (C.F. e P.IVA 00343140422), rappresentati e difesi dagli Avvocati Matteo Salvi, Luca de Nora e Massimiliano Manganiello.

ATTORI

E

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE

pagina 1 di 3



FINANZE, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato.

CONVENUTI

CONCLUSIONI

All'udienza del 19.7.2017 i procuratori delle parti concludevano riportandosi a tutti i propri scritti difensivi e ai verbali di udienza.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

1. Gli attori hanno agito in qualità di comuni sul cui territorio è situato un sedime aeroportuale e in quanto tali aventi diritto a percepire l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri ai sensi della L. n. 350/2005, art. 2, comma 11, secondo cui l'addizionale di un euro a passeggero è versata all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnata, previa detrazione di 30 milioni di euro a sostegno dell'ENAV, per il 60% del residuo a favore dei comuni del sedime aeroportuale.

Hanno lamentato che, nonostante in applicazione della L. n. 350/2005 avrebbero dovuto percepire nel periodo tra il 2005 e il 2015, somme per addizionale per complessivi € 102.578.562,27, avevano ottenuto solamente € 35.784.477,13 ed hanno ritenuto irrilevante la modifica delle modalità di erogazione dell'addizionale a seguito della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), dato che sia l'entità della addizionale che la quota riservata dalla legge n. 350/2003 ai comuni non erano mai state modificate. La modifica infatti riguardava la circostanza per cui le entrate a titolo di addizionale venivano fatte confluire in un unico fondo ove confluivano anche altre entrate, ma l'art. 2, comma 616, della L. n. 244/07 stabiliva chiaramente che le riassegnazioni erano operate mediante ripartizione con decreto del Ministro competente nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative.

Hanno pertanto chiesto la condanna dello Stato italiano al pagamento della somma complessiva di € 66.793.985,14, ripartita tra i vari comuni nelle quote analiticamente indicate nell'atto di citazione.

Le amministrazioni convenute, oltre ad eccepire la prescrizione totale o parziale dei diritti e l'infondatezza delle domande, hanno preliminarmente chiesto dichiararsene l'inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

2. La questione del difetto di giurisdizione, oltre ad essere rilevabile d'ufficio, è stata quindi comunque puntualmente sollevata dalla difesa delle parti convenute, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli attori, dato che è stato espressamente sostenuto che la ripartizione dei fondi ministeriali avverrebbe mediante un atto di natura discrezionale valutabile solo dal giudice amministrativo.



La questione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario è fondata.

Il preteso automatismo tra introiti derivanti dal pagamento della addizionale da parte di ciascun passeggero e la ripartizione tra i comuni aeroportuali nella misura prevista dalla legge n. 350/2003 è cessato temporaneamente, fino all'anno 2016, con l'emanazione delle norme di cui ai commi 615-617 dell'art. 2 della L. n. 344/2007, per dichiarate esigenze di contenimento della spesa pubblica.

La ripartizione degli appositi fondi creati presso ciascun Ministero, la cui dotazione tiene conto dell'esigenza stabilita dalla legge di assicurare un risparmio in termini di indebitamento di 300 milioni di euro all'anno e quindi prescinde dall'ammontare delle addizionali aeroportuali, è poi oggetto di valutazione da parte del Ministro che tiene conto delle finalità delle varie leggi che impongono delle entrate, tra le quali la menzionate L. n. 350/2003, ma non può basarsi sui criteri meramente matematici stabiliti dalla predetta legge che fino all'anno 2016 non possono essere ritenuti operanti.

A fronte della discrezionalità riconosciuta alla attività ministeriale di ripartizione dei fondi la pretesa dei comuni attori è di mero interesse legittimo.

Stante la novità della questione giurisprudenziale sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Dichiarare il difetto di giurisdizione per essere la cognizione sulla controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- 2) Compensare le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 12.2.2018

Il Giudice

Lilia Papoff

